

N° 16314/13 R. G. Notizie di reato
N° 3701/15 R. G. Dibattimento

ORIGINALE




TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gozzini Stefano
all' udienza dibattimentale del 7-3-16
Con l'intervento del P.M. Dott. dell' Ajo
e _____
con l'assistenza del Conc. Castellano
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:



onliu p

Sentenza N. 1064
del 7-3-16

APPELLO

N°: _____

Reg. Impugnazioni

RICORSO CASSAZIONE

N°: _____

Reg. Impugnazioni

ARRESTATO

il: _____

SCARCERATO

il: _____

**SENTENZA DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

il: 04/04/2016

DATA IRREVOCABILITA'

**ESTRATTO
ESECUTIVO P.M.**

Reg. Rec. Crediti

Art.: _____

**Scheda al Casellario
Giudiziale**

il: _____

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 56, 624 625 nr 2 CP, perché, al fine di trarne profitto, all'interno dell'esercizio commerciale SIGMA, nei locali ove la merce era esposta per il pubblico, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di merce per un valore complessivo di € 51.11 prelevandola dagli appositi spazi;

Ma l'azione penale non era portata a compimento per l'intervento del personale colà impegnato in compiti anche di vigilanza che interveniva recuperando la merce prima che si allontanasse, sottraendola definitivamente.

Con l'aggravante di aver tentato di usare per l'uscita un varco non adibito a tale funzione
Commesso in Bologna il 23.10.2013

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

come in atti

- Il difensore dell'imputato

Avv. D. J. C.

Che ha concluso

Eleanora Verzè di Bo

come in atti

N. 1634 / 13 R.G.N.R.
N. 3701 / 15 R.G. Dib.

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ritualmente notificato, l'imputato ██████████ veniva tratto a giudizio avanti questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto come indicato, specificato e descritto in imputazione e, non comparso in dibattimento, veniva dichiarato assente, ricorrendo le condizioni per procedersi in sua assenza ex art. 420 bis c.p.p..

Il decreto penale di condanna opposto veniva revocato.

L'istruttoria dibattimentale aveva luogo con produzione documentale (denuncia querela) ed esame dei testi del Pubblico Ministero: Appuntato CC Pagnotella Raffaella e Ottani Antonella.

All'odierna udienza le parti discutevano e concludevano come da verbale d'udienza.

L'istruttoria dibattimentale conduce a non doversi procedere nei confronti dell'imputato per esclusione della punibilità per particolare tenuità dal fatto.

La fattispecie concreta, come dettagliatamente descritta in imputazione nei suoi elementi fattuali essenziali e rilevanti ai fini della presente decisione, è ampiamente provata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Il giorno 23/10/13, Ottani Antonella, responsabile del supermercato Sigma di via di Corticella Bologna, notava un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato per poi uscire dal varco "uscita senza acquisti", portando una borsa che, al momento dell'uscita, alzava sopra la c.d. barriera antitaccheggio.

Quanto sopra veniva visto anche dall'Appuntato dei Carabinieri Pagnotella Raffaella, la quale si trovava all'interno del supermercato non per motivi di servizi.

L'uomo veniva fermato, subito dopo l'uscita "senza acquisti", dall'Appuntato Pagnotella che, unitamente alla Ottani, la quale aveva visto uscire l'uomo e l'aveva richiamato, invitava il medesimo a seguirle negli uffici del supermercato, ove questo consegnava spontaneamente quanto da lui sottratto: generi alimentari per un valore complessivo di euro 51,11. La merce non risultava danneggiata ed era rivendibile.

Il fermato veniva poi identificato nell'odierno imputato tramite carta di identità.

La sopra esposta fattispecie concreta integra, all'evidenza e senza dubbio alcuno, entrambi gli elementi - oggettivo e soggettivo - della fattispecie legale astratta di reato di cui agli artt. 56 e 624, così giuridicamente riqualificata la fattispecie in imputazione.

Risultano provati gli elementi costitutivi della predetta fattispecie delittuosa nella forma tentata. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in relazione al caso in cui il proprietario od un persona da lui incaricata abbia sorvegliato le fasi dell'azione furtiva, sì da interromperla in ogni momento, è configurabile la sola fattispecie tentata, che sussiste appunto fino a quando la cosa, di cui il soggetto attivo si è impossessato, non sia uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del proprietario o dell'addetto alla sorveglianza, così come avvenuto nella vicenda di cui è processo.

Il fatto de quo, ampiamente comprovato, è stato pertanto correttamente qualificato come tentato furto.

Non sussiste la contestata aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. , poiché il semplice passaggio attraverso il varco "uscita senza acquisti" non appare circostanza caratterizzata da particolare destrezza.

Giuridicamente riqualficato il fatto nella fattispecie delittuosa di tentato furto semplice, si ritiene che la fattispecie sopra descritta possa ricadere nell'ipotesi esimente di recente introduzione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p..

Il reato contestato, così come giuridicamente riqualficato prevede una pena da detentiva non superiore nel massimo a cinque anni;

la condotta accertata non è indicativa di un particolare pericolosità sociale dell'imputato e di una completa insensibilità o ripulsa degli stessi ai valori tutelati dall'ordinamento penale;

il danno è da ritenersi tenue stante il valore modesto delle merci oggetto di tentato di furto e, soprattutto, la spontanea e immediata restituzione delle stesse alla società proprietaria, merci integre e di cui è stata possibile la re immissione in commercio;

l'offesa può quindi ritenersi di particolare tenuità;

la condotta non è da ritenersi abituale, data l'assenza di precedenti a carico dell'imputato;

rileva poi la documentazione prodotta comprovante lo stato di disagio sociale e i problemi di salute del soggetto.

Non sussiste alcuna delle cause ostative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 131 bis c.p..

Si impone, pertanto ed in conclusione, il proscioglimento dell'imputato per esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il complessivo carico di lavoro giustifica la previsione, per il deposito della motivazione, del termine di giorni 60.

P.Q.M.

Il Giudice

Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p. assolve l'imputato [REDACTED] dal reato di cui all'art. 56 e 624 c.p., così giuridicamente riqualficata la fattispecie in imputazione, per esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Motivazione in 60 giorni

Bologna, 7 marzo 2016

Il Giudice
Dott. Stefano Gozzi



Depositato in Cancelleria
Oggi *Ch. de. 2016*
Il Cancelliere
Raffaella Gancitano

